



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **49** del 20-12-2017 **ORIGINALE**

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALiquOTA E DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

SESTINI MASSIMILIANO	P	GIOVANI CARLO	A
GAMBINERI CHRISTIAN	P	PIANTINI ROBERTO	P
FABRI STEFANO	P	RICCI LORENZO	A
INNOCENTI MORENO	P	PIETRINI GIUSEPPE	A
MASCHI LORENZO	P	CIABATTI WALTER	A
BIANCHINI CATIA	P	BARTOLINI LORENZO	A
CUTINI CATI	A		

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6

Risultato della votazione:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

Assessore esterno SASSOLI ELISA Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco **MASSIMILIANO SESTINI**
Assiste il segretario comunale **Fabio Maria Sacca'**
incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2018.

VISTA la proposta n. 52 del 11-12-2017,
sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da BURCHINI MARIA TERESA per espressione del parere di regolarità tecnica
sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da GRIFAGNI PAOLO per espressione del parere di regolarità tecnica
e dal responsabile del servizio finanziario LANINI PAOLA per espressione del parere di regolarità contabile;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuiti: 0;

CON separata votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuiti: 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il Sindaco propone di trattare i punti dal 2 all'11, tutti relativi al bilancio di previsione, propone di trattarli tutti insieme e di passare la parola al ragioniere Paola Lanini.

Il ragioniere Paola Lanini: anche se la normativa prevede l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno è prassi che ci sia un margine, sempre più ristretto, di regola fino a marzo e per quest'anno sembra febbraio. Questo per consentire di avere certezza sui trasferimenti. Quest'anno dato il fatto che io dal 1° gennaio sarò collocata in pensione si è ritenuto opportuno avere un bilancio approvato per facilitare il compito a chi mi sostituirà e non avrà l'obbligo di lavorare in dodicesimi e quindi con un documento programmatico di bilancio approvato anche se è stato ribaltato quello che nel 2017 venne approvato come pluriennale 2018. Quindi è un bilancio del quale avevamo già un'idea quando venne approvato il pluriennale 2017/2019. Sono state adeguate le previsioni del quale avevamo certezza dell'entrata e della spesa ed è stato rivisto il piano delle opere e sono state confermate tutte le tariffe anche perché per IMU e TASI no c'è margine di manovra. La TARI è rimasta invariata perché ad oggi non siamo a conoscenza dei dati definitivi per quanto riguarda i costi e sono state mantenute le stesse tariffe e previsioni d'entrata e di uscita. Nel momento in cui l'Amministrazione verrà a conoscenza dei dati relativi a questo servizio se è necessario dovrà adeguare le tariffe perché la spesa deve essere totalmente recuperata. Le altre tariffe sono rimaste invariate anche se, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, la possibilità di aumentarle c'era la scelta è stata quella di mantenerle invariate. Non ci sono novità per quanto riguarda la parte corrente, i costi sono rimasti nella media; sono invece state adeguate le spese in conto capitale che comunque potranno essere riviste in corso d'esercizio nel momento in cui si verificheranno cose nuove di cui ancora non siamo a conoscenza; non ci sono altre cose da dire, è un bilancio tecnico, sempre secondo la volontà dell'Amministrazione, ma che praticamente era già stato approvato a marzo con l'approvazione del pluriennale 2017/2019. È stato faticoso per i tempi ristretti.

Il consigliere Moreno Innocenti: il ragioniere aveva già inviato tutta la documentazione per tempo. Ora volevo fare un ringraziamento alla Paola:

“Come portavoce del gruppo di maggioranza, del Sindaco e della Giunta desidero porgere a Paola Lanini i più fervidi ringraziamenti per il lavoro svolto negli anni nel nostro Comune.

Nella complessità della figura da Lei ricoperta e nelle difficoltà sempre più accentuate che negli anni si sono susseguite, il Suo lavoro è sempre stato puntuale ed esaustivo, sempre trasparente e chiaro negli obbiettivi da raggiungere.

Ed è grazie a figure professionali come Lei che le Istituzioni locali continuano a crescere e ad essere sempre capaci e di qualità nelle attività svolte.

Tutto il personale è una imprescindibile risorsa umana da cui le Amministrazioni attingono competenze, capacità e professionalità.

Lei ne è l'esempio più alto e ho la speranza che continui ad essere di esempio per chi prenderà la sua posizione.

Le auguro anni futuri pieni di felicità e salute con i suoi cari e che il ricordo di quello che sta per essere il suo passato sia per Lei piacevole fonte di ricordi.

Auguri vivissimi

Con l'occasione a nome del gruppo di maggioranza faccio i migliori Auguri di Buone Feste al sig. Sindaco, al sig. Segretario, alla Giunta e a tutti i Consiglieri.”

Il Sindaco: ringrazia Paola Lanini per il servizio svolto per la comunità e le consegna una targa ricordo.

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 con il quale è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

PREMESSO altresì che con propria deliberazione n. 9 del 29/03/2017 venne confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2017 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) e venne altresì confermato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015, che prevede una soglia di esenzione per i soggetti passivi ai fini I.R.P.E.F. con un reddito imponibile annuo fino a € 10.000,00 mentre al di sopra di detto limite l'addizionale deve essere applicata sull'intero reddito imponibile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2015 che prevede esclusivamente la modalità telematica mediante il Portale del Federalismo Fiscale; in tal modo sono da intendersi superate le modalità di invio delle delibere individuate dall'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3-bis, del sopra citato decreto legislativo n. 360/1998, prevede che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'aliquota è deliberata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale e che, in assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio;

VISTO l'art. 6 del DDL di Bilancio 2018 che proroga la sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per l'anno 2018;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000, così come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

VISTO altresì il comma 169 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che sulla base della normativa sopra citata il Comune può solo confermare o diminuire l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare per il comune il rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di bilancio, determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2018 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento), invariata rispetto all'anno 2017;

RITENUTO opportuno altresì confermare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015, confermando l'introduzione a decorrere dall'anno 2015 di una soglia di esenzione per i soggetti passivi ai fini I.R.P.E.F con un reddito imponibile annuo fino a € 10.000,00, mentre al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

D E L I B E R A

1) Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2018 nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento), invariata rispetto all'anno 2017.

2) Di confermare altresì il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con propria deliberazione n. 15 del 9 marzo 2007 e modificato con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015 che ha introdotto l'Art. 1- bis – dal seguente testo:

"A decorrere dall'anno 2015 sono esenti dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. i soggetti passivi con un reddito imponibile annuo ai fini I.R.P.E.F. fino a € 10.000,00; al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile"

3) Di dare atto che la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, verrà inviata per via telematica, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo

Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, con le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE
SESTINI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Sacca' Fabio Maria

